Sezione: BILANCIO/FINANZA

M Messagere UMBRIA

Dir. Resp.: Virman Cusenza Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d. Edizione del: 28/11/15 Estratto da pag.: 43 Foglio: 1/1

## Tassa sulla fogna, da rimborsare 10 anni di somme non dovute

Quasi 300 euro di rimborso per un servizio inesistente ma regolarmente addebitato nella bolletta idrica. Un cliente perugino di Umbra Acque si è visto così accogliere il ricorso per la restituzione della quota di depurazione non dovuta calcolata su un orizzonte temporale decennale. L'utente, che ha affrontato il procedimento col sostegno del Comitato umbro acqua pubblica e l'assistenza legale dell'avvocato Sandro Ponziani, non era infatti servito da un depuratore funzionante. Così, il giudice di pace di Perugia, Cristiana Cristiani, ha condannato il gestore a rimborsare le somme non dovute, determinate con un nuovo calcolo, e al pagamento delle spese di giudizio.

Il Comitato parla di «sentenza importante per tutti gli utenti non serviti da impianti di depurazione che hanno fatto ricorso». Un verdetto che introduce un'altra importante lettura dando ragione all'interpretazione proposta nel ricorso. «Il giudice spiega l'avvocato Ponziani - ha riconosciuto le spettanze non dovute, non dalla data della richiesta di rimborso, ma dalla data della sentenza della Corte costituzionale (la 335/2008) e a ritroso per dieci anni. Cosa che poi tecnicamente non è avvenuta in quanto la tariffa idrica è diventata di natura tributaria nel 2000 e la gestione Umbra Acque è iniziata nel 2003». L'importo è stato riconosciuto come somma unitaria da rimborsare con prescrizione decennale non solo dal novembre 2008 in poi, ma dal maggio 2003. «Si tratta della prima sentenza del genere per la

provincia di Perugia - aggiunge il legale, appartenente al foro tifernate - mentre altre 15 decisioni simili sono state ottenute nei confronti del gestore idrico della provincia di Arezzo, Nuove Acque».

Una decisione che interessa numerosi utenti dei 38 comuni serviti da Umbra Acque sia tra coloro che hanno fatto ricorso che hanno visto la richiesta di rimborso inevasa o riconosciuta parzialmente. «Per alcune interpretazioni, il diritto spetterebbe solo a tali utenti, mentre per il giudice di pace tale facoltà spetterebbe anche a chi il ricorso dovesse presentarlo ora. In ogni caso l'informazione in passato sulle possibilità del rimborso e sulla necessità di presentare un'istanza non è stata pubblicizzata adeguatamente dal gestore».

Fabio Nucci



Utente del servizio idrico

IL GIUDICE DI PACE HA DATO RAGIONE A UN PERUGINO CHE HA CHIESTO INDIETRO QUANTO VERSATO IN PIÙ DAL 2003



Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Peso: 13%